MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

particolare, l'articolo 19, riguardante "*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*", che disciplina la possibilità, attribuita ai datori di lavoro, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario secondo specifiche modalità, e l'articolo 21 riguardante "*Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*" che concerne le modalità con cui i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso un assegno di solidarietà, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19;

VISTO il comma 5 del predetto articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;

TENUTO CONTO che, per l'intervento disposto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, è previsto che l'INPS provveda al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prenda in considerazione ulteriori domande;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTI i commi 10 dell'articolo 19 e 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 18 del 2020, in base ai quali alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 19, commi 1-5, e 21 si provvede ai sensi dell'articolo 126 del medesimo decreto-legge il quale, al comma 9, prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure ivi prescritte sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo, disposizione confermata anche dall'articolo 265, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 12;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 300;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO il decreto direttoriale 29 dicembre 2021, n. 411, con cui è stato disposto l'impegno di spesa n. 5578 – clausola 1, sul capitolo di bilancio 2319, della somma di € 1.250.748.169,00 in favore dell'INPS, per l'assegno ordinario ai lavoratori dipendenti su tutto il territorio nazionale per l'emergenza COVID-19, ai sensi dell'articolo 19, commi 1-5, e dell'articolo 21, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, su cui attualmente residua l'importo di € 1.025.748.169,00;

VISTA la nota di questa Direzione generale prot. n. 40/13559 del 3 novembre 2023, con la quale è stato chiesto all'INPS di comunicare gli oneri accertati fino al 31 ottobre 2023 per le varie misure di competenza contabile della stessa;

PRESO ATTO della richiesta di rimborso degli oneri, comprensivi della contribuzione figurativa, rilevati dall'INPS al 31 ottobre 2023, pervenuta con nota prot. n. 23832 del 13 novembre 2023;

CONSIDERATA, in particolare, la parte contenente la rilevazione degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2023 per l'intervento di cui alla normativa sopra richiamata, nella misura di € 1.659.000,00 gravanti sul piano di gestione 2 del capitolo di bilancio 2319;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al trasferimento in favore dell'INPS dell'importo di € 1.659.000,00, a copertura degli oneri rilevati dall'Istituto previdenziale fino al 31 ottobre 2023, ai sensi della normativa sopra richiamata

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto il trasferimento dell'importo di € 1.659.000,00 (euro unmilioneseicentocinquantanovemila/00), in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - a copertura degli oneri rilevati dall'Istituto previdenziale fino al 31 ottobre 2023 ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 grava sul capitolo 2319, piano di gestione 2 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla clausola n. 1 dell'impegno di spesa n. 5578 del 29 dicembre 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI GENNARO

Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.11.30 16:00:06 +01'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"